



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38-2019

OGGETTO: DIFESA LEGGE REGIONALE N. 9/2016 “NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”.

L'anno DUEMILADIANNOVE addì ventuno del mese di DICEMBRE alle ore 21.15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 38 del 16.12.2019

N. 38	DIFESA LEGGE REGIONALE N. 9/2016 “NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”.
Data 16.12.2019	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l’Amministrazione comunale intende favorire l’incremento della consapevolezza della cittadinanza e dei giocatori sul tema del gioco in denaro senza reprimere il gioco di per sé e sempre che rimanga nell’ambito di una pratica libera, responsabile e sociale.
- Che la Giunta Regionale del Piemonte, con la nuova L.R.9/2016 che va a innovare il precedente quadro normativo (L. 1/2014 legge finanziaria per il 2014) deve predisporre un piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico che preveda al suo interno interventi per il recupero dei pazienti affetti da gap, attività di sensibilizzazione, programmi di formazione del personale delle sale gioco e del personale dei servizi sociali oltre che interventi di supporto alle amministrazioni locali (artt. 3 e 4). L’assenza di macchinette costituisce requisito per accedere a contributi regionali (art. 4). E’ prevista una distanza minima di 300 metri (elevata a 500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti) degli esercizi commerciali rispetto ad una serie di “luoghi sensibili” (scuole, impianti sportivi, istituti religiosi, strutture ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie etc), con possibilità per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili.
- Che la normativa si applica progressivamente anche alle vecchie licenze: entro 18 mesi per chi ha installato slot machine, 3 o 5 anni per le sale gioco e sale scommesse (artt. 5 e 13).
- Che i Comuni sono autorizzati a disciplinare una riduzione degli orari di apertura non inferiore a 3 ore giornaliere (art. 6). E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse o all’installazione delle slot machine e la concessione di spazi pubblicitari da parte delle aziende del trasporto pubblico locale e regionale (art. 7).
- Che sono previste sanzioni, differenziate per le diverse violazioni della disciplina, i cui proventi sono all’80 per cento destinati ai comuni, cui spetta l’attività di vigilanza (artt. 10 e 11). E’ prevista una verifica periodica della concreta attuazione della legge e dei risultati ottenuti sulla base di apposite relazioni predisposte dalla Giunta.
- Che l’Amministrazione Comunale di Bosco Marengo, recependo la normativa regionale approvata con la L.R. 9/2016 del 2 maggio 2016, sancisce il divieto di installazione di aperture di nuove sale da gioco e installazione di apparecchi di gioco (esclusi quelli che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica) entro un ambito di 300 metri dai “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile etc). Viene precisato che l’”installazione” presuppone il “collegamento dell’apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete ed il suo funzionamento, ugualmente registrato e rilevato dal sistema telematico”.
- Che il Comune ha la facoltà di individuare altri “luoghi sensibili”, tenuto conto dell’impatto degli apparecchi sul contesto, sulla sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Sono equiparati alla nuova installazione il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi, la stipula di un nuovo contratto nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

- RITENUTO pertanto opportuno deliberare in via programmatica il recepimento della norme di cui alla LR 9-2016 anche al fine di educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale e la finalità di comunicazione tra individui nonché adottare soluzioni equilibrate che possono mitigare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi “sensibili”, in quanto frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e minorenni in particolare e quindi conservare un tessuto sociale sano e rispettoso della piena libertà della vita comunitaria negli spazi pubblici.
- DATO ATTO che nel disciplinare l’attività delle Sale da Gioco ed il funzionamento dei giochi in denaro in genere si devono tener conto di due aspetti fondamentali: 1) la libertà di scegliere la propria attività economica, sancita dall’art. 41 della costituzione, 2) la sicurezza per le categorie sociali più “sensibili” che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate, in particolare in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione;
- VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267;
- VISTO l’art. 5 della LR 9-2016, di seguito riportato:

Art. 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) 1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie. 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. 3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno;
- VISTO l’art. 11 della LR 9-2016, di seguito riportato:

Art. 11. (Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli. 2. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. 3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all’articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 4. La violazione del divieto di cui all’articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato. 5. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse. 6. In caso di inosservanza della diffida di cui al

comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. 7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge. 9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

- VISTO l'art. 13 della LR 9-2016, di seguito riportato:

Art. 13. (Norme transitorie) 1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data. 2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. 3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

Vista la normativa succintamente richiamata in narrativa;

Vista la proposta allegata a questa deliberazione, di "difesa" della LR n. 9-2016;

DATA lettura del testo ai consiglieri comunali;

RITENUTO di approvarla;

SENTITA la discussione in seno ai membri del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli n. 10, contrari nn. Zero, astenuti nn. Zero, resi dai nn. 10 consiglieri presenti e votanti (votazione in forma palese per alzata di mano) nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di delibera, allegato A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto.

La presente deliberazione, con successiva votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli di nn. 10 consiglieri presenti e votanti, n. zero astenuti e n. zero contrari, viene dichiarata immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell'articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni -

ooooo

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38-2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: DIFESA LEGGE REGIONALE N. 9/2016 “NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

Fugarolo 16.12.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 13.02.2020 al 28.02.2020

Frugarolo, li 13.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii